

N. CCLVII - LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

(28 settembre 2018)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

Vista la Legge N. LXXI *sulle fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008;

Vista la *Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano* del 17 dicembre 2009;

Vista la Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013

Vista la Legge N. X *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013;

considerato che

nello Stato della Città del Vaticano non è stabilito un mercato finanziario;

tutti gli Stati sono chiamati a proteggere e promuovere l'integrità dei mercati esistenti a livello internazionale;

si intende istituire un quadro normativo in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, al fine di garantire l'integrità dei mercati finanziari presenti in altri Stati e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati;

ha promulgato la seguente

LEGGE

Articolo 1
(*Oggetto e ambito di applicazione*)

La presente legge si applica:

- a) agli strumenti finanziari:

- i) ammessi nelle negoziazioni, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, in un mercato regolamentato, nonché a qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- ii) ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;
- iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;
- iv) non contemplati ai punti i)-iii), se il loro prezzo o valore dipende dal prezzo o valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;
- b) alle operazioni, incluse le offerte e gli ordini, o altre condotte o relative agli strumenti finanziari di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione;
- c) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;
- d) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un'operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- e) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini della presente legge, si intende per:

1. « *Contratto a pronti su merci* »: un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell'operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;
2. « *Costituzione di una partecipazione (stake-building)* »: un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l'obbligo di legge o regolamentare di annunciare un'offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;
3. « *Indice di riferimento (benchmark)* »: qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d'interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi

è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

4. « *Informazione privilegiata* »:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata ai sensi dell'ordinamento applicabile, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

d) ai fini del presente n. (1), lettere a)-c), si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;

e) ai fini del presente n. (1), lettere a)-c), per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati, s'intende un'informazione che

- un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
- f) una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente n. 1 riguardo alle informazioni privilegiate;
5. « *Mercato a pronti* »: un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell'operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;
6. « *Mercato regolamentato* »: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente ai sensi della disciplina applicabile alla sede di negoziazione;
7. « *Operatore principale di mercato (market maker)* »: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con impegno di capitale proprio di questa persona ai prezzi definiti da questa persona;
8. « *Sede di negoziazione* »: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
9. « *Sondaggio di mercato* »: la comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di un emittente, un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori, oppure un terzo che agisce in nome o per conto di una delle persone sopramenzionate, realizzato secondo la disciplina vigente nel mercato oggetto del sondaggio medesimo;
10. « *Sistema multilaterale di negoziazione* »: sistema multilaterale gestito da un ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi della disciplina applicabile alla sede di negoziazione;
11. « *Sistema organizzato di negoziazione* »: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti ai sensi della disciplina applicabile alla sede di negoziazione;

12. « *Stabilizzazione* »: un acquisto o un'offerta di acquisto di valori mobiliari, o un'operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria nell'ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari;

13. « *Strumenti collegati* »: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

14. « *strumenti finanziari* »:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), *swap*, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), *swap*, contratti a termine (*forward*) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), *swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), *swap*, contratti a termine (*forward*) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
 - h) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
 - i) contratti finanziari differenziali;
 - j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), *swap*, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
 - k) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta come sistema per lo scambio di emissioni, ed i prodotti oggetto d'asta ad esse correlati, ai sensi dell'ordinamento applicabile.
15. « *Valori mobiliari* »: le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni.

Articolo 3 (*Esenzioni*)

1. La presente legge non si applica:
 - a) alla negoziazione di strumenti di capitale propri nell'ambito di programmi di riacquisto di strumenti di capitale propri, quando tali negoziazioni sono effettuate ai sensi dell'ordinamento applicabile;
 - b) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento applicabile;
 - c) alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o della politica di bilancio e di gestione del debito pubblico da parte di un'Autorità pubblica, purché tali attività siano funzionali all'attuazione di tali politiche;
 - d) alle attività nell'ambito della politica climatica dell'Unione europea o alle attività nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione europea.

2. L'articolo 6 non si applica alle operazioni che realizzano prassi di mercato ammesse ai sensi della disciplina applicabile alla sede di negoziazione, sempre che le operazioni e gli ordini di compravendita siano posti in essere per ragioni legittime.

3. Ai fini degli articoli 4 e 5, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate;

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

4. Ai fini degli articoli 4 e 5, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un operatore principale di mercato o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di operatore principale di mercato o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto di terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

5. Ai fini degli articoli 4 e 5, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

6. Ai fini degli articoli 4 e 5, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate. Il presente comma non si applica alla costituzione di una partecipazione (*stake-building*).

7. Ai fini degli articoli 4 e 5, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

8. In deroga ai commi da 3 a 7 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui agli articoli 4 e 8 se l'autorità competente della sede di negoziazione accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 4

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, trovandosi in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro dell'alta dirigenza, della direzione o degli organi di controllo dell'emittente, della sua partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o ufficio, anche pubblici, ovvero in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose:

a) acquista o vende, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;

b) annulla o modifica un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

2. La multa prevista dal comma 1 è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche a chi compie una delle condotte di cui al comma 1 trovandosi in possesso di informazioni

privilegiate in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma, quando sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

4. Soggiace alle sanzioni dei commi 1 e 2 anche chi sfrutta la raccomandazione o l'induzione ricevuta, quando è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l'induzione si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 5

(Comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salvo che non costituisca un reato più grave, chiunque, trovandosi in possesso di una informazione privilegiata in ragione delle circostanze indicate nell'articolo precedente ai commi 1 e 3, comunica ad altri tali informazioni al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di fuori di un sondaggio di mercato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni .

2. Soggiace alla medesima pena chi raccomanda o induce altri al compimento di una delle condotte di cui al comma 1.

Articolo 6

(Manipolazione del mercato)

1. È punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque:

a) conclude un'operazione, immette un ordine di compravendita o compie qualsiasi altra condotta che:

i) fornisce segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; o

ii) fissa il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale;

b) conclude un'operazione, immette un ordine di compravendita o compie qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l'uso di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato;

c) divulga informazioni, attraverso i mezzi di comunicazione, incluso Internet, o con qualsiasi altro mezzo, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri; o

d) trasmette informazioni false o fuorvianti, o comunica dati falsi o fuorvianti ovvero pone in essere ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento (*benchmark*).

2. La multa prevista dal comma 1 è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Articolo 7 (*Pene accessorie*)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente titolo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 20 e 35 del codice penale, nonché l'interdizione dagli uffici di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente delle persone giuridiche o delle imprese e ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

2. Le pene accessorie di cui al comma 1 sono irrogate per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

Articolo 8 (*Responsabilità della persona giuridica*)

1. Quando il fatto costituisce reato, la persona giuridica responsabile ai sensi dell'articolo 46 della Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinque milioni, nonché con le altre sanzioni di cui all'articolo 47, comma 2, della Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013.

2. Le sanzioni temporanee di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c) della Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013, sono irrogate per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

Articolo 9 (*Abrogazioni*)

Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della Legge N. CXXVII *concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, del 30 dicembre 2010, e successive modifiche.

Articolo 10 (*Entrata in vigore*)

La presente legge entra immediatamente in vigore.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 10 settembre 2018.

L'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, ventotto settembre duemiladiciotto.

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
Segretario Generale